

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED EXTENDED
COVERAGE del
Patrimonio Disponibile (Fabbricati Urbani e Coloniali)**

stipulata tra

FONDAZIONE IRCCS

"CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

Via F. Sforza , 28 – 20122 MILANO

P. IVA 04724150968

e la

Spettabile

.....

(di seguito denominata Società)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 12.05.2012
alle ore 24.00 del 30.06.2015 senza tacito rinnovo

Scadenza: 30.06

FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

**Enti assicurati
ovunque ubicati:**

Fabbricati colonici e terreni	€	210.755.000,00
Fabbricati urbani	€	129.936.000,00
Ricorso terzi e locatari	€	5.000.000,00
Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'Art. 2.2)	€	2.000.000,00

Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
per Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico";
per Società	l'impresa assicuratrice;
per Broker	il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, e riconosciuto dalla Società è: l'ATI MARSH S.p.A. e Inser S.p.A.;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l'entità dei danni che possono derivarne;
per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Incendio	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
per Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità;
per Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di liquidi non dovuto ad esplosione. Anche gli effetti del gelo e del colpo d'ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio;

per Implosione	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
per Fabbricati	<p>tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, comprese quelle che l'Assicurato ha avuto in donazione da terzi, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione.</p> <p>Granai, silos, stalle, tinaie e quant'altro di simile ed affine nonché terreni, chiese, oratori, cappelle, abbazie, ivi compresi affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili e opere di miglitoria in genere. Recinzioni, muri, manufatti idraulici lungo le rogge, fossi, canali, boschi, essenze arboree ed altri elementi naturali e quant'altro di simile ed inerente. Sono esclusi i fabbricati del complesso ospedaliero, in quanto assicurati con polizza a parte.</p>

Cap. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Si devono intendere assicurati tutti gli enti qui di seguito definiti.

- 1.1.** Fabbricati ad uso rurale quali, a titolo puramente esemplificativo: abitazioni in genere, terreni, cantine, granai, silos, rimesse e dipendenze varie, stalle, fienili e quant'altro di simile ed affine, nonché chiese, oratori, cappelle, abbazie, manufatti idraulici lungo le rogge e quant'altro di simile ed inerente, comunque costruito, boschi, essenze arboree e altri elementi naturali.
- La somma massima assicurata per ogni fabbricato è di € 2.000.000,00 e per ogni azienda agricola di € 3.000.000,00.
- Limitatamente all'Abbazia di Mirasole la somma massima assicurata è pari a € 5.500.000,00.

- 1.2.** Fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso urbano comunque costruiti ed adibiti a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse, stazioni, piccole industrie, ad uso commerciale e quant'altro di similare.

La somma massima assicurata per ogni fabbricato è di € 6.000.000,00.

- 1.3.** Si conviene tra le parti - agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità dell'Assicurato alla data di decorrenza della medesima.

Per gli enti che entrassero in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni, nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

N.B.: Si conviene comunque tra le parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore singolo superiore a € 6.000.000,00 è soggetto a preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato.

- 1.4.** La Società accetta che la determinazione del premio venga calcolata sul **Valore Fiscale a bilancio** dei fabbricati e dei terreni. Detto valore viene indicato dalla Contraente, all'atto della stipula del contratto, in :

- | | |
|----------------------------|--|
| a) € (euro) 210.755.000,00 | per i fabbricati colonici rurali e i terreni |
| b) € (euro) 129.936.000,00 | per i fabbricati urbani |

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex Art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 1.5.

- 1.5.** Il premio e tutti i limiti di risarcimento della presente polizza sono soggetti ad adeguamento annuale nella misura in cui viene adeguato il valore fiscale dei beni assicurati (parametro usato per la determinazione del premio).

1.6. Competenze di architetti, ispettori e consulenti.

Viene stabilito che gli importi assicurati su fabbricati, impianti e macchinari includono gli oneri legali ed altri degli architetti, ispettori, ingegneri, geometri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, impianti e macchinari giusta la tabella dei loro rispettivi istituti, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

1.7. Limiti di risarcimento.

Per i danni interessanti i fabbricati il massimo esborso della Società corrisponderà al valore a nuovo della (o delle) singola unità immobiliare colpita. Tale massimo esborso potrà essere ridotto come previsto al punto 1.7.3. che segue.

Sono risarcite, in aggiunta ai limiti indicati al precedente punto a., le somme pagabili di cui ai punti **1.7.1, 1.7.2, 1.7.6**, nei limiti per queste previste.

Si conviene tra le parti che per le varie fattispecie elencate il massimo esborso della Società sarà regolato come segue:

1.7.1. Mancato godimento o perdita delle pigioni (Art.2.3.)

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 20% del valore delle singole unità immobiliari sinistrate.

1.7.2. Ricorso terzi (Art. 2.4.)

La garanzia è prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

- 1.7.3. Scioperi, tumulti e sommosse ecc. (Art. 2.5.)**
Uragani, bufere, tempeste ecc. (Art. 2.6.)
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 2.7.1)
Terremoto (Art. 2.7.2)
Neve, ghiaccio, gelo (Art. 2.8.)
Acqua piovana (Art. 2.9.)

Nel caso di danni causati a fabbricati dagli eventi sopraelencati la Società non risarcirà più del:

- 70% del valore a nuovo di :
 - ogni singola unità immobiliare per i fabbricati urbani
 - ogni singola ubicazione per i fabbricati coloniciper quanto riguarda le seguenti garanzie:
 - 1) Scioperi, tumulti e sommosse ecc. (Art. 2.5.) salvo quanto previsto per la garanzia Terrorismo.
 - 2) Uragani, bufere, tempeste ecc. (Art. 2.6.)
 - 3) Neve, ghiaccio, gelo (Art. 2.8.)
 - 4) Acqua piovana (Art. 2.9.)

- 50% del valore a nuovo di:
 - ogni singola unità immobiliare per i fabbricati urbani
 - ogni singola ubicazione per i fabbricati colonici per quanto riguarda le seguenti garanzie:
 - 1) Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 2.7.1)
 - 2) Terremoto (Art. 2.7.2)

Per ubicazione si intende l'intero complesso di strutture e fabbricati che costituiscono la proprietà rurale.

1.7.4. Ricerca danni da acqua (Art. 2.10.)

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro.

1.7.5. Dispersione liquidi (Art. 2.12.)

La garanzia è prestata fino a € 25.000,00 per sinistro.

1.7.6. Spese extra (Art. 2.16.)

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro, con il massimo del doppio di tale importo per ogni anno assicurativo.

1.7.7. Fenomeno elettrico (Art. 2.17.)

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro.

1.7.8. Demolizione e sgombero (Art. 2.2.)

Le spese sostenute per queste operazioni sono risarcite fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 2.2.

Cap. 2 Rischi coperti

2.1. La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

2.1.1. Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi.

2.1.2. Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.

2.1.3. Acqua condotta a seguito di guasto, intasamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio del fabbricato.

2.1.4. Rigurgito e traboccamenti di fognature.

2.1.5. Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono.

2.1.6. Furto di fissi ed infissi o guasti arrecati agli stessi dai ladri.

2.1.7. Rovina di ascensori e montacarichi e caduta di antenne e simili, compresi i danni agli ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni.

Sono altresì risarcibili:

- a) i danni causati dalle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da sinistro - coperto dalla polizza - che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 m. da esse;
- b) i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire di arrestare l'incendio
- c) i danni derivanti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite tutte.

2.2. La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica, di cui l'Assicurato sia autorizzato ad usufruire, i residuati del sinistro, fino alla concorrenza di una somma pari al 20% dell'indennizzo.

Sono risarcite anche le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

2.3. La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni derivanti, a seguito di sinistro coperto dalla polizza, dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nei limiti previsti a questo titolo.

2.4. Ricorso terzi e Locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

i legali rappresentanti dell'Assicurato ed i familiari conviventi degli stessi;

le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.06.74 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

2.5. La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: SCIOPERI, TUMULTI POPOLARI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI COMPRESI QUELLI AVVENUTI IN OCCASIONE DI FURTO E RAPINA, TERRORISMO E SABOTAGGIO.

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, avvenuti anche in occasione di furto o rapina;

2. degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o

sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio avvenuti anche in occasione di furto e rapina.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà i danni di cui al presente punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti.

La Società risarcisce altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 m. da esse.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a Euro 500,00.

Limitatamente alle garanzie **Terrorismo e Sabotaggio** il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% col minimo di € 5.000,00 e si prevede un limite di risarcimento per sinistro pari al 40% del valore a nuovo di :

- ogni singola unità immobiliare per i fabbricati urbani
- ogni singola ubicazione per i fabbricati colonici

Per ubicazione si intende l'intero complesso di strutture e fabbricati che costituiscono la proprietà rurale.

2.6. Uragni, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragni, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

- a. dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corso o specchi di acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragni, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- b. dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragni, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

c. dei danni subiti da:

insegna od antenne e consimili installazioni esterne;

enti all'aperto non per naturale destinazione, capannoni pressostatici, baracche di legno e plastica.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a Euro 500,00 per i fabbricati urbani e di Euro 1.500,00 per i fabbricati colonici.

2.7 Danni catastrofali

2.7.1. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da maremoti e maree;
- b. cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;
- c. dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni;
- d. a cose mobili all'aperto;
- e. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- f. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto dell'10% sull'ammontare del danno risarcibile col minimo di Euro 5.000,00 per ogni sinistro.

2.7.2. Terremoto

La Società risponde dei danni (compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 2.20 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, maremoto;

- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto dell'10% sull'ammontare del danno risarcibile col minimo di Euro 5.000,00 per ogni sinistro.

2.8 Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a. crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b. caduta di oggetto, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c. infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesione, brecce, rotture o fenditure, causate da fenomeni atmosferici anzidetti;
- d. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti/a in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 1.500,00.

2.9 Acqua piovana

La Società risponde dei danni determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni

interne, con esclusione:

distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;

distruzione o danno a cose mobili all'aperto;

distruzione o danno a vetri e cristalli;

danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato;

qualsiasi danno indiretto.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 500,00.

2.10. Ricerca danni da acqua

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza:

a. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;

b. le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 500,00.

2.11. Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

2.12. Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni:

a. verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;

La Società non risponde inoltre:

- b. della perdita del liquido.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 500,00.

2.13. Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato.

2.14. Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

2.15. Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

2.16. Spese extra

In caso di danno ai fabbricati per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

affitto di locali;

installazioni temporanee di telefono, telefax, telex ecc.;

noleggio attrezzature ed apparecchiature;

trasporto dipendenti.

La Società si impegna a le spese di rimpiazzo del combustibile , anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

2.17. Fenomeno elettrico

La Società si obbliga a risarcire i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 C.C. fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 500,00.

2.18. Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 3.15 delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., fino alla concorrenza massima di Euro 100.000,00.

2.19. Rottura Lastre

La Società rimborserà i costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati, nonché quelli costituenti o rivestenti pareti interne e facciate esterne, a seguito di rottura per qualunque causa non espressamente esclusa, fino alla concorrenza massima di Euro 55.000,00 per sinistro e per anno, senza applicazione dell'Art. 1907 C.C.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 500,00.

2.20. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare,
- b) di invasione;
- c) di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- e) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante dall'attività dell'Assicurato, inattività o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) dovuti a dolo dell'Assicurato;
- g) verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- h) dovuti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche.

Cap. 3 Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale:

3.1. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente

ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

3.1. Bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

3.2 Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'offerta che fa parte integrante del presente contratto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo,

entro 150 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società, per iscritto, i dati consuntivi necessari.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comprovata presentazione al Contraente dell'appendice di regolazione premio emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie

3.3. Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per

il tramite della Spettabile..... La cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore

3.4. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.5. Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

3.6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1907 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.7. Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centoventi giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio

3.8. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

3.9. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

3.10. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.11. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - esclusi dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3.12. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte all'altra parte con lettera raccomandata, telex od altro mezzo certo.

3.13. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3.14. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C..
- b. darne tempestivamente avviso alla Società.

L'Assicurato deve altresì:

- c. fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità delle spese conseguenti alla conservazione.
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

3.15. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

3.16. Mandato dei periti

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.3.12.
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3.15.
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure della maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della parti.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

3.17. Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a. In caso di distruzione il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area).

Non saranno risarcibili migliorie ai fabbricati nel corso della ricostruzione.

- b. In caso di danno parziale il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

3.17.1.

I lavori di "ricostruzione " (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

3.17.2.

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione " o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'Art. 1908 C.C.

3.17.3. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

3.17.4. L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti 1 usque 4 che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte risarcibili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

3.18. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'Art. 3.15 "Determinazione del danno delle Condizioni di Assicurazione" sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.

3.19. Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

3.20. Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

3.21. Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'Art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti, clienti e fornitori dell'Assicurato, nonché dei proprietari e dei dipendenti degli stessi dei fabbricati o parti di essi occupati a qualunque titolo dall'Assicurato.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

3.22. Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

3.23. Durata della polizza

Il contratto ha durata di cinque anni e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle Parti è concessa la seguente facoltà:

rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi sei mesi prima della suddetta disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza del 30.06.2015, richiedere alla società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura corrispondente alla durata della polizza. L'eventuale premio di regolazione, ai sensi della presente clausola dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data dell'aggiudicazione.

3.24. Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Ati Marsh S.p.A. e Inser S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

3.25. Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... La cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

IL CONTRAENTE

L'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare esplicitamente i seguenti articoli:

Art. 3.7. Recesso in caso di sinistro

Art. 3.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art. 3.15. Procedura per la valutazione del danno

Art. 3.16. Mandato dei periti

IL CONTRAENTE

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
INCENDIO PATRIMONIO DISPONIBILE (FABBRICATI URBANI E COLONIC)I

DA RESTITUIRSI COMPILATO E FIRMATO IN SEDE DI OFFERTA

Ovunque in Italia	Somme assicurate	Tasso Lordo
Fabbricati colonici e terreni	€ 210.755.000,00	
Fabbricati urbani	€ 129.936.000,00	
Ricorso terzi e locatari	€ 5.000.000,00	
Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'Art. 2.2)	€ 2.000.000,00	
Premio imponibile	€.....	
Imposte	€..... _____	
Premio lordo	€..... _____	

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'OFFERENTE.....

SEDE LEGALE:

FIRMA E QUALIFICA:

DATA:

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
INCENDIO PATRIMONIO DISPONIBILE (FABBRICATI URBANI E COLONICI)

- Eventuali modifiche alle condizioni di garanzia: _____

- Eventuali modifiche ai livelli di franchigia e limiti di risarcimento: _____

- Eventuali condizioni migliorative: _____

- Riparto di coassicurazione o indicazione della composizione dell'ATI:
Delegataria/Capogruppo: Quota:.....
Coassicuratrici/Mandanti: Quota:.....

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'OFFERENTE.....

SEDE LEGALE:

FIRMA E QUALIFICA:

DATA: